

Città di Alzano Lombardo

Provincia di Bergamo



Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2014 e modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 24 del 17/06/2015**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO	3
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	4
ARTICOLO 7 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO E DETRAZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI	5
ARTICOLO 8 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI	5
ARTICOLO 9 – ESENZIONI	5
ARTICOLO 10 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO	5
ARTICOLO 11 – DICHIARAZIONI	6
ARTICOLO 12 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	6
ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	6
ARTICOLO 14 - RISCOSSIONE COATTIVA	7
ARTICOLO 15 - IMPORTI MINIMI	7
ARTICOLO 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	7
ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	7

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TASI e TARI. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della TASI nel Comune di Alzano Lombardo, istituita dalla Legge di cui all'art. 1, comma 1 del regolamento, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Alzano Lombardo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Alzano Lombardo è soggetto attivo del tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considererà l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

ARTICOLO 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dei fabbricati.
7. In caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini TASI come titolare di un diritto di abitazione e, pertanto, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 7

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino a 25 anni – la detrazione non spetta più a decorrere dal compimento del ventiseiesimo anno di età) e a condizione che essi abbiano la residenza presso l'unità immobiliare in questione, con i seguenti limiti:
 - **fino a concorrenza del tributo;**
 - **fino a un massimo di 2 figli.**
3. La detrazione di cui al comma 2 è rapportata in base ai mesi di possesso nonché in base ai mesi solari per i quali le situazioni che danno diritto alla detrazione perdurano (residenza nella medesima unità immobiliare e età non superiore ai 26 anni). Tali detrazioni sono ripartite in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

ARTICOLO 8

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - b) Servizio di polizia municipale;
 - c) Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - d) Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - e) Servizio di urbanistica e gestione del territorio;
 - f) Servizi relativi a parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
2. Il costo dei servizi indivisibili individuati al comma 1 viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ARTICOLO 9

ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ARTICOLO 10

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento è effettuato dai contribuenti in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell'art. 1 della Legge 147, del 27 dicembre 2013.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di legge.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni, si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi quindici giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi, individuati dall'art. 5 del presente regolamento, presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ARTICOLO 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata su apposita istanza, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giornaliera decorrenti dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento di cui all'articolo 10, comma 4.

ARTICOLO 13

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

**ARTICOLO 14
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ARTICOLO 15
IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ARTICOLO 16
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 50.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.
3. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 13.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

**ARTICOLO 17
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.